

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e dall'art.90 della Legge 289/2002, l'Ente del Terzo Settore denominato : <<ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE ADES>>, in breve **A.S.D. di Promozione Sociale Ades.**

assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Catania (CT). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o

di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri

associati sono previste all'art. 5 comma 1 dalla lettera a) alla lettera z) del D.Lgs.

117/2017, in particolare:

1) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

2) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale;

3) Educazione, istruzione e formazione professionali, nonché attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa;

Per le finalità sopra menzionate, l'Associazione intende nel settore delle attività

sportive:

- diffondere la pratica sportiva in genere, quale indispensabile strumento di

promozione umana, con particolare riferimento a:

a) Danza Sportiva (Danza accademiche , danza moderna e contemporanea,

danza classica, danza coreografica, danze internazionali, danze nazionali,

danze regionali, street dance;

b) Arti marziali (Caopeira , S'istrumpa);

c) Ginnastica (attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness,

ginnastica acrobatica, ginnastica aerobica, ginnastica artistica, ginnastica per

tutti, ginnastica ritmica);

d) Trampolino elastico;

e) Judo;

f) Ju-jitsu

g) Karate;

h) Kendo;

i) Kickboxing;

j) Lotta libera;

k) Sport acquatici (attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline

del nuoto , nuoto in acque libere, nuoto , nuoto per salvamento, pallanuoto ,

nuoto sincronizzato, tuffi);

l) Pesistica;

diffondere le attività sportive e quelle ad esse connesse in sicurezza e nel

rispetto dell'ambiente; divulgazione scientifica della cultura dell'ambiente e

del rispetto risorse naturali; svolgere attività di informazione e promozione

delle attività delle tecniche ludico – sportive nel rispetto della natura.

L'associazione intende agevolare l'esercizio di ogni attività sportiva purché a

carattere dilettantistico, sia come modo di impiego del tempo libero, sia come

recupero di soggetti cosiddetti a rischio sia per finalità turistico – promozionali ,

ovvero anche a carattere agonistico, se del caso affiliandosi alle relative

federazioni del C.O.N.I. . L'Associazione intende affiliarsi ad enti di promozione

sportiva e/o Federazioni Sportive riconosciute dal CONI. L'Associazione accetta

incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI

e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi

competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le

decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di

carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'associazione si

propone: la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative

idonee al raggiungimento delle scopo previsto dal presente statuto (tornei, mostre

, gare , incontri , amichevoli , etc..), ovvero la partecipazione a dette

manifestazioni da altri enti organizzate; l'organizzazione di corsi di

addestramento ad ogni sport, organizzare attività didattica per l'avvio,

l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive; agevolare la pratica

di tutti gli sport previsti dal presente articolo attraverso l'uso delle strutture a

disposizione; la creazione e gestione di strutture organizzative per la realizzazione

degli scopi statuari sopraindicati, se necessario acquistando e trasformando

strutture sportive e/o ricreative, acquistando terreni per la loro realizzazione,

prendendo in locazione o in affitto strutture sportive e/o ricreative o ottenendone

la concessione o gestione da Enti pubblici o privati.

Per le finalità formative sopra menzionate, l'Associazione intende

- promuovere e diffondere l'istruzione mediante l'istituzione e la gestione

corsi, stage, seminari ed iniziative di ogni genere;

- promuovere ed organizzare attività di post – scuola, per supportare bambini ed

adolescenti nel percorso scolastico;

- promuovere l'educazione alimentare come strumento di miglioramento della

vita, attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, fiere, campagne di

pubblicizzazione di ogni tipo;

- promuovere e diffondere la cultura della pittura, scultura e arti figurative,

italiane e straniere organizzando corsi, incontri formativi, ricreativi,

videoproiezioni, mostre di quadri;

- organizzare corsi per l'alfabetizzazione informatica e per l'aggiornamento

informatico del singolo individuo e della collettività, volti sia

all'apprendimento dell'utilizzo dei mezzi informatici, sia al corretto utilizzo

di internet, social network, computer, smartphone, tablet, console.

Per le finalità culturali sopra menzionate, l'Associazione intende:

- organizzare corsi di tai chi chuan, yoga e discipline olistiche orientali;

- costituire di un "Centro Studi" per l'organizzazione di stage e seminari per l'aggiornamento professionale e la promozione di manifestazione a sfondo culturale ricreativo.

A tal fine l'associazione propone:

- la promozione e l'organizzazione di manifestazioni culturali e ricreative idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto

- curare i rapporti con tutti gli organi statali, le Associazioni italiane ed estere che hanno scopi analoghi;

- promuovere attività di carattere sociologico, sportivo, culturale, musicale, artistico teatrale e letterario in genere quale mezzo di conoscenza e crescita culturale dell'individuo;

- promuovere, attraverso l'attività sportiva, musicale, artistico teatrale e letterario la conoscenza delle diverse culture, delle tradizioni e delle origini di altri popoli al fine di sviluppare la solidarietà civile tra le razze, etnie e popolazioni diverse;

- organizzare convegni, mostre, fiere e corsi aventi carattere sportivo, ambientale, culturali, artistico, teatrale e letterario in genere anche riferiti alla salute ed al benessere della persona e di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, attività di formazione degli insegnanti, progetti educativi scolastici ed extrascolastici, produrre strumenti audio, audiovisivi e multimediali o quanto altro sia utile per favorire l'apprendimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

- contribuire ad alleviare i disagi delle persone non autosufficienti e in terza età promuovendo attività sportive, culturali, musicale, artistico teatrale e letterario

consone alle loro esigenze;

Per il conseguimento dei predetti scopi l'associazione si propone:

- editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare

le finalità dell'associazione;

- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, fiere a sfondo sportivo,

culturale, ambientale, musicale, teatrale, cinematografico e ricreativo e incontri idonei

al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto, ovvero la partecipazione a

dette manifestazioni da altri enti organizzate. Allestire e gestire bar per i soci;

- fornire materiale ai soci per il raggiungimento dello scopo sociale (libri, materiale vario);

- divulgare le attività strettamente connesse al presente articolo attraverso l'uso delle

strutture messe a disposizione da Enti Privati e Pubblici;

- organizzare viaggi e soggiorni turistici, ottemperando alle leggi-quadro che regolano

le attività turistiche senza fine di lucro, a quelle del volontariato e a tutte quelle norme

ideali e sociali che regolano la vita della nostra Associazione.

- Esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura

commerciale per autofinanziamento; in tal caso l'Associazione dovrà osservare le

normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione potrà acquistare strumentazioni, arredi e materiali, inventariabili e

non, per condurre ricerche e studi, nonché per allestire locali adeguati allo scopo.

Per l'attuazione delle proprie finalità l'associazione potrà compiere tutte le operazioni

economiche, finanziarie, organizzative e promozionali che si rendessero necessarie,

accettando a tal fine donazioni, lasciti e contributi sotto qualsiasi forma da privati o

enti pubblici, vendendo e distribuendo, ma solo nei locali dell'Associazione ed

esclusivamente agli associati, qualsivoglia opuscolo o pubblicazione, pubblicazione di

opere inedite, specialmente se create dagli associati, nonché somministrando pasti,

bevande anche alcoliche e superalcoliche.

ART. 6 - (Soci)

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I

soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità

di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o senza scopo di

lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento

del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e

tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi

dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,

introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i

Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione

alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed

eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18°

anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro

realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. L'Associazione

esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento

della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei

termini prescritti dall'assemblea. .

L'ammissione all'associazione può essere deliberata dall'Organo di amministrazione

o può essere accettata da parte di un suo membro, controfirmando la domanda di

ammissione presentata dall'interessato, è subordinata alla presentazione di apposita

domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al

presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli

organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che

gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in

forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il

provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse

dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà

essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

In caso di mancata accettazione della domanda di ammissione a socio, da parte

dell'organo amministrativo, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci, entro il

termine di 30 giorni.

La qualità di socio si perde:

per decesso;

per recesso;

per decadenza causa mancato versamento della quota associativa;

per esclusione;

per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e

deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea

quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo

particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di

morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

ART. 7 (Categorie di Soci)

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a. fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto

costitutivo. I soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in

cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre

aps;

b. volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il

loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote

associative;

c. onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza:

vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta dell'Organo Amministrativo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti

i diritti degli altri tipi di soci. Per essi permane l'obbligo del versamento della sola

quota associativa;

d. ordinari sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita

dall'Assemblea e partecipano alle attività organizzate dall'Associazione.

E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale

partecipazione non superi più del 50% del totale.

ART. 8 (Esclusione , recesso e radiazione e provvedimenti minori)

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di

procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che

allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato

ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che

sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si

intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta

all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo

sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative

versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione, per recesso o esclusione nei seguenti

casi:

- dimissioni volontarie;

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni

o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

- quando si rendono morosi nel pagamento della quota associativa senza giustificato

motivo.

I soci esclusi per morosità del versamento della quota associativa, potranno, dietro

domanda, essere riammessi pagando la quota per l'anno in corso.

La radiazione del socio avviene nei casi in cui:

- il Socio commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che,

con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla

destabilizzazione della vita associativa;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

La radiazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio

Direttivo. Il provvedimento del Consiglio Direttivo di radiazione dovrà essere

ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non

può essere più riammesso. Il socio potrà proporre appello, entro trenta giorni dalla

delibera di radiazione, che verrà discusso alla prima assemblea utile.

Per eventi di minore gravità, il socio potrà ricevere un'ammonizione da parte

dell'Organo Amministrativo. Se il comportamento posto in essere continuerà a

persistere il socio potrà essere sospeso. La sospensione, deliberata dall'Organo

Amministrativo, potrà avere durata da uno a dodici mesi.

Il socio potrà proporre appello, entro trenta giorni dalla delibera di sospensione, che

verrà discusso alla prima assemblea utile.

ART. 9 - (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto in assemblea su tutte le questioni

previste dall'art.12 ivi compresa la nomina degli organi sociali e di essere eletti negli

stessi, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha

diritto ad un voto.

Tutti i soci hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'associazione e

controllarne l'andamento, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

MB

JB

Tutti i soci hanno il dovere di:

FL

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

GL

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

JB

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

BD

- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

l. l.

ART. 10 (Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e

alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi

spesa di tipo forfetario.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 11 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci,

Organo di amministrazione,

Presidente,

Organo di controllo (eventuale)

Organo di revisione (eventuale)

ART. 12 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa

le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per

l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e

l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo

posta raccomandata A/R, lettera, fax, e-mail, pec e ogni altro strumento che consente

la maggiore diffusione dell'informazione, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima

della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure

mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando

l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal

verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i

soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

approva il bilancio di esercizio;

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia

possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e

rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le

persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

-tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;

-ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione,

fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della

metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio

o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei

presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è

possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda

convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata

all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio

occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto

previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la

presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il

numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei

soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci,

convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con

delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno

il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non

vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo

caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo

vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea,

all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione

dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione

del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità

analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dall'art. 90 legge 289

/ 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in

materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla

votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente

nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su

apposito libro dei verbali.

ART. 15 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto

dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 16 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da tre fino a dieci membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, nomina al suo interno il un Presidente, un Vice - Presidente ed un Segretario, delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati, delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.

ART. 17 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

CB

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

FB

ART. 18 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

FA

L'organo di controllo:

GL

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

JB

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

BL

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

e.e.

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
quote associative;

contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

rimborsi da convenzioni;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8

comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio,

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per

lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità

previste, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di

gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non

è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo

scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

ART. 22 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo

gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017

e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato

dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il

consuntivo.

ART. 23 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 25 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.27 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Catania.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Decreto Legislativo 117/2017 e dalle leggi

vigenti in materia.



Alm. Della

Zedui Della

Frendi

Mr G.

Vittorio Balestozzi

Baccantoni

Maudia Copini